

10.4.2019

A8-0216/ 001-001

**EMENDAMENTI 001-001**

presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione**

**Gunnar Hökmark**

**A8-0216/2018**

Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento

Proposta di regolamento (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))

---

**Emendamento 1**

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

2016/0361 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di  
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di  
investimento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, di detenere un quantitativo minimo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in) per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015<sup>3</sup> la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.
- (2) L'attuazione della norma TLAC nell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" del 24.11.2015 (COM(2015)0587 final).

<sup>4</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII ("requisito minimo TLAC") dovrebbe essere introdotto nella legislazione dell'Unione attraverso modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013<sup>1</sup>, mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014<sup>2</sup>. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti dovrebbero essere applicate in modo coerente insieme a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE<sup>3</sup>.

- (3) L'assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l'attuazione della norma TLAC creerebbe incertezza giuridica e costi supplementari ■ e renderebbe più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti per conformarsi ai requisiti attuali e alla norma TLAC possono variare notevolmente da uno Stato membro partecipante all'altro. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme armonizzate per quanto riguarda l'attuazione della norma TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

dell'Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (4) In linea con la norma TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) e la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione rispetto all'entità devono essere risolti a monte. Nell'ambito della strategia MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante identificare con precisione le entità da risolvere ("entità di risoluzione") e le relative filiazioni ("gruppi di risoluzione"). Quest'identificazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte delle imprese finanziarie. Occorre quindi introdurre i concetti di "entità di risoluzione" e "gruppo di risoluzione" e modificare il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico ("Comitato") di identificare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni di risoluzione programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.
- (5) Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel quadro della risoluzione con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e sui contribuenti. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili specifico per ente, come previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014.
- (6) Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti con quelli previsti dalla norma TLAC, il MREL dovrebbe

essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'ente in questione.

- (7) I criteri di ammissibilità per le passività ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, in linea con gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come certe obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso rimborsabile alla scadenza, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Visto il loro valore nominale fisso, questi strumenti dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione.
- (8) Le passività ammissibili ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti detenuti da creditori non privilegiati e non garantiti (passività non subordinate) a meno che non soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il requisito specifico per impresa sia soddisfatto con passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza. L'obbligo di soddisfare il MREL con passività subordinate dovrebbe essere imposto solo al livello necessario per impedire che le perdite subite dai creditori nel quadro della risoluzione superino quelle che avrebbero altrimenti sostenuto nella procedura di insolvenza. Le eventuali subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla norma TLAC.

- (9) Il MREL dovrebbe permettere agli enti di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione e ricapitalizzare gli stessi dopo la risoluzione. In base alla strategia di risoluzione scelta, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto, specie per quanto riguarda la necessità e il livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE nell'importo di ricapitalizzazione. Questo livello dovrebbe essere composto dalla somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente, e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente di soddisfare, dopo la risoluzione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale delle misure dell'esposizione complessiva al rischio e del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere contemporaneamente il livello risultante dalle due misurazioni. Il Comitato dovrebbe poter adeguare gli importi di ricapitalizzazione, in casi debitamente giustificati, per riflettere adeguatamente anche i maggiori rischi per la possibilità di risoluzione derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale del gruppo di risoluzione ed esigere pertanto, in queste circostanze rigorosamente circoscritte, che gli importi di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, siano superati.
- (10) Per rafforzare la loro possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente può essere imposto soltanto se il requisito minimo TLAC non è sufficiente per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.
- (11) Al momento di stabilire il livello del MREL il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Dovrebbe anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti che non sono identificati come G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe

discostarsi in misura eccessiva dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

- (12) Analogamente ai poteri conferiti alle autorità competenti dalla direttiva 2013/36/UE, il regolamento dovrebbe autorizzare il Comitato a imporre livelli più elevati del MREL dando prova, al tempo stesso, di maggiore flessibilità nell'affrontare le eventuali violazioni di questi livelli, attenuandone in particolare gli effetti automatici sotto forma di limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile. Il Comitato dovrebbe poter fornire orientamenti agli enti perché raggiungano gli importi aggiuntivi necessari per coprire le perdite sostenute nel quadro della risoluzione che superano il livello dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e/o assicurare una sufficiente fiducia del mercato nell'ente dopo la risoluzione. Per garantire la coerenza con la direttiva 2013/36/UE, possono essere forniti orientamenti per la copertura delle perdite supplementari solo se le autorità di vigilanza competenti hanno chiesto "orientamenti sul capitale" ai sensi della direttiva 2013/36/UE; il livello richiesto negli orientamenti non dovrebbe essere superato. Per quanto riguarda l'importo di ricapitalizzazione, il livello richiesto negli orientamenti per garantire la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, anche permettendogli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione. La riserva per la fiducia del mercato non dovrebbe superare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE a meno che non sia necessario un livello più elevato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato. In caso di ripetuta inosservanza, da parte di un'entità, degli orientamenti relativi ai fondi propri e alle passività ammissibili aggiuntivi, il Comitato dovrebbe poter esigere che l'importo del MREL sia aumentato per coprire l'importo indicato negli orientamenti. Per stabilire se vi sia una ripetuta inosservanza, il Comitato dovrebbe tener conto delle comunicazioni dell'entità relative al MREL richieste dalla direttiva 2014/59/UE.
- (13) In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificati come entità di risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione

dovrebbero essere obbligate a emettere strumenti e elementi ammissibili ai fini della conformità al MREL a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell'entità di risoluzione.

- (14) Gli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbero conformarsi al requisito specifico per impresa a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di questi enti dovrebbero provvedere le rispettive entità di risoluzione attraverso l'acquisizione delle passività ammissibili emesse da questi enti e la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti applicabili alle entità di risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo di risoluzione senza sottoporre a risoluzione certe sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente negativi per il mercato. Previo accordo del Comitato, dovrebbe essere possibile sostituire l'emissione di passività ammissibili a favore delle entità di risoluzione con garanzie assistite da garanzia reale tra l'entità di risoluzione e le sue filiazioni, attivabili purché siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere estremamente liquida, con rischi minimi di credito e di mercato. Il Comitato dovrebbe inoltre poter derogare completamente all'applicazione del MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione qualora sia l'entità di risoluzione che le sue filiazioni siano stabilite nello stesso Stato membro partecipante.
- (15) L'applicazione del MREL a enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra gli enti e il loro gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti in questione.
- (16) Le eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL dovrebbero essere trattate e sottoposte a opportune misure correttive da parte delle autorità competenti, delle autorità di risoluzione e del Comitato. Dato che una violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le



procedure attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti di modificare il profilo di scadenza degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti.

- (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell'Unione di risanamento e risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal [18 mesi dalla sua entrata in vigore],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Modifiche al regolamento (UE) n. 806/2014. L'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
- (a) sono inseriti i punti seguenti:
- "24 bis) "entità di risoluzione": un'entità stabilita nell'Unione individuata dal Comitato in conformità dell'articolo 8 come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;
- (24 ter) "gruppo di risoluzione":

a) un gruppo di entità individuato dal Comitato in conformità dell'articolo 8, composto dall'entità di risoluzione e dalle sue filiazioni che non sono:

i) esse stesse entità di risoluzione;

ii) filiazioni di *altre* entità di risoluzione; o

*iii) entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni;*

*a bis) enti creditizi affiliati a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente sotto il controllo dell'organismo centrale qualora almeno una di tali entità sia un'entità di risoluzione."*

b) al punto 49), l'espressione "passività ammissibili" è sostituita da "passività sottoponibili a bail-in";

c) è inserito il seguente punto 49 bis):

"(49 bis)"passività ammissibili": le passività sottoponibili a bail-in che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera a);"

2. all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies; "

3. l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.";

b) al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata.";

c) al paragrafo 9, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) il requisito minimo di fondi propri e strumenti subordinati ai sensi dell'articolo 12 quater e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;"

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure per la risoluzione:

- a) dell'impresa madre nell'Unione;
- b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
- c) delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e
- d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo:

- a) le entità di risoluzione,
- b) i gruppi di risoluzione.";
- e) al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) espone le azioni di risoluzione previste da avviare riguardo a un'entità di risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni nei confronti delle altre entità del gruppo, dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;

a bis) se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo di risoluzione, espone le azioni di risoluzione previste in relazione alle entità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:

i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo di risoluzione;

ii) altri gruppi di risoluzione;

b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati alle entità di risoluzione stabilite nell'Unione ed esercitati in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo o gruppi di risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;"

4. l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità di risoluzione evitando quanto più possibile conseguenze negative significative, incluse situazioni di instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Il Comitato notifica con tempestività all'ABE qualora la risoluzione di un gruppo non sia ritenuta possibile.

Se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo.";

b) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

"Se l'impedimento alla possibilità di risoluzione dell'entità o del gruppo è imputabile a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, il Comitato notifica la sua valutazione di tale impedimento all'impresa madre nell'Unione.";

c) al paragrafo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Se un impedimento alla possibilità di risoluzione è imputabile a una situazione di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l'impresa madre nell'Unione propone al Comitato eventuali misure per porre rimedio o rimuovere l'impedimento indicato conformemente al primo comma entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica effettuata a norma del paragrafo 7.";

d) al paragrafo 11, lettere i) e j), "articolo 12" è sostituito da "articoli 12 octies e 12 nonies";

e) al paragrafo 11, sono aggiunte le lettere seguenti:

"k) imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità agli articoli 12 octies e 12 nonies e al requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE;

l) imporre all'entità di modificare il profilo di scadenza degli elementi di cui all'articolo 12 quater e all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettere a) e b), per assicurare la costante conformità agli articoli 12 octies e 12 nonies.";

5. l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli:

#### "Articolo 12

##### Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili"

1. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, di fondi propri e passività ammissibili, che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità ed i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento quando le condizioni di applicazione di detti paragrafi sono soddisfatte.
2. Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano il requisito minimo, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, di fondi propri e passività ammissibili che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.
3. Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.
4. Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1.

6. Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.

#### Articolo 12 bis

##### Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, soddisfino in ogni momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies.
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuale:
  - a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
  - b) della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolata in conformità dell'articolo 429, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

***2 bis. Gli enti e le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2), possono soddisfare qualsiasi parte del requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo con strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.***

#### Articolo 12 ter

##### Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o altri tipi di procedure attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE e appositamente previste per tali istituti; e
  - b) tali procedure di insolvenza nazionali, o altri tipi di procedure, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1.

#### Articolo 12 quater

##### Passività ammissibili per le entità di risoluzione

1. Le passività ammissibili sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ***agli articoli in appresso*** del regolamento (UE) n. 575/2013:
  - a) ***articolo 72 bis;***
  - b) ***articolo 72 ter, ad eccezione del paragrafo 2, lettera d);***
  - c) ***articolo 12 quater.***
- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, le passività emesse prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da g) a o), del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione inclusi nel MREL.***
2. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività derivanti da strumenti di debito che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono computate nell'importo dei fondi



propri e delle passività ammissibili soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) un determinato importo della passività derivante dallo strumento di debito è già noto al momento dell'emissione, è fisso e non è interessato da una caratteristica di derivato;
- b) lo strumento di debito, compresa la sua caratteristica di derivato, non è soggetto a un accordo di netting e la sua valutazione non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3;

■

***b bis) l'entità ha dimostrato al Comitato che lo strumento assorbe sufficientemente le perdite e può essere sottoposto al bail-in senza eccessiva complessità, tenendo conto dei principi di valutazione prudente di cui alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.***

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte che corrisponde all'importo di cui al primo comma, lettera a).

3. Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, ***nonché previa consultazione delle autorità competenti, valuta e decide se e in quale misura*** il requisito di cui all'articolo 12 octies ***sia*** rispettato dalle entità di risoluzione con strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, per assicurare che l'entità di risoluzione possa essere risolta in modo tale da conseguire gli obiettivi della risoluzione.

La decisione del Comitato a norma del presente paragrafo spiega i motivi della decisione. ***Tali motivi si basano sui*** seguenti elementi:

- a) ***il fatto che*** le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello

di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

- b) *il rischio che* a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività *subiscano* perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria.

## I

*L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili resi necessari da una decisione adottata a norma del presente paragrafo, che deve essere realizzato mediante strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, non supera l'importo più elevato tra:*

- a) *un coefficiente basato sul rischio del 18%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento in parola;*
- b) *un coefficiente non basato sul rischio del 6,75%, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento in parola,*

*fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 494 di tale regolamento.*

*Fatto salvo il terzo comma, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili resi necessari da una decisione adottata a norma del presente paragrafo è sufficiente a garantire che i creditori di cui al secondo comma, lettera b), non*

*subiscano perdite di entità superiore a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria.*

#### Articolo 12 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Il requisito di ciascuna entità a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, *in cooperazione con le* autorità competenti, compresa la BCE, in base ai criteri seguenti:
  - a) necessità di assicurare che l'entità di risoluzione possa essere risolta mediante applicazione degli strumenti di risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo tale da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
  - b) necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, abbiano passività ammissibili sufficienti per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che i requisiti patrimoniali o, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria sotto forma di capitale primario di classe 1 delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
  - c) necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità di risoluzione abbia altre passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite possano essere assorbite e che i

requisiti patrimoniali o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria sotto forma di capitale primario di classe 1 dell'entità di risoluzione possano essere ripristinati ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

- d) dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

■

- f) misura in cui il dissesto dell'entità interessata avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

*Il Comitato garantisce che il livello del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, sia proporzionato alle specificità dei modelli di business e di finanziamento dell'entità di risoluzione, tenendo conto:*

- i) della prevalenza di depositi nella struttura di finanziamento;*
- ii) della mancanza di esperienza nell'emissione di strumenti di debito a causa dell'accesso limitato ai mercati dei capitali transfrontalieri e all'ingrosso;*
- iii) del fatto che l'ente si baserà principalmente sugli strumenti CET1 e di capitale per soddisfare il requisito stabilito all'articolo 12 bis, paragrafo 1.*

2. Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

- a) le perdite che sarebbero prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite ("assorbimento delle perdite");

- b) l'entità o le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una normativa equivalente ("ricapitalizzazione").

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura di insolvenza ordinaria, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

**2 bis.** *Il Comitato provvede a che l'importo per l'assorbimento delle perdite di cui al paragrafo 2, lettera a), non sia automaticamente considerato maggiore o equivalente al livello effettivo dei fondi propri dell'entità.*

3. Fatto salvo l'ultimo comma *del presente paragrafo*, per le entità di risoluzione, *al fine di determinare* l'importo di cui al paragrafo 2, *il Comitato calcola* il maggiore tra i seguenti importi:

- a) la somma:

i) dell'importo delle perdite che può essere necessario assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base *consolidata*, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare *la conformità al requisito del* suo coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo di risoluzione su base *consolidata dopo l'attuazione dell'azione* di risoluzione *prescelta*;

- b) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità di risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base *consolidata*, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare *la conformità al requisito di* coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base *consolidata, dopo l'attuazione dell'azione* di risoluzione *prescelta*.

*Ai fini del primo comma, lettera a), punto ii) e la lettera b), punto ii), l'importo di ricapitalizzazione è integrato altresì da un importo aggiuntivo che il Comitato reputa necessario per conservare una sufficiente fiducia del mercato dopo la risoluzione, tenendo conto del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'entità di risoluzione.*

*L'importo della riserva prevista al secondo comma del presente paragrafo non supera l'importo del requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, a meno che non sia necessario un livello più elevato per assicurare che dopo la risoluzione l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, non superiore a un anno.*

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio ("TREA").

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

Il Comitato stabilisce gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti in conformità delle azioni di risoluzione previste nel piano di risoluzione e può modificare tali importi di ricapitalizzazione in modo da riflettere adeguatamente i rischi per la possibilità di risoluzione derivanti dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale del gruppo di risoluzione.

**3 bis. Qualora il Comitato valuti che un ente, in caso di dissesto, sarebbe sottoposto a liquidazione o comunque a procedura concorsuale di insolvenza, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento non supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.**

4. Fatto salvo l'ultimo comma **del presente paragrafo**, per le entità che non sono entità di risoluzione, **al fine di determinare** l'importo di cui al paragrafo 2, **il Comitato calcola il maggiore tra** i seguenti importi:

a) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare **la conformità al requisito del** suo coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE **a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili, conformemente all'articolo 21;**

b) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare **la conformità al requisito del** suo coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 **a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento.**

***Ai fini del primo comma, lettera a), punto ii) e della lettera b), punto ii), l'importo di ricapitalizzazione è integrato altresì da un importo aggiuntivo che il Comitato reputa necessario per conservare una sufficiente fiducia del mercato dopo la risoluzione, tenendo conto del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'entità.***

***L'importo della riserva di cui al secondo comma del presente paragrafo non supera l'importo del requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, a meno che non sia necessario un livello più elevato per assicurare che dopo la risoluzione l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, non superiore a un anno.***

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio ("TREA").

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

Il Comitato stabilisce gli importi di ricapitalizzazione di cui al presente paragrafo in conformità delle azioni di risoluzione previste nel piano di risoluzione e può modificare tali importi di ricapitalizzazione in modo da riflettere adeguatamente i rischi per il fabbisogno di ricapitalizzazione derivanti



dal modello di business, dal profilo di finanziamento e dal profilo di rischio globale dell'entità.

5. Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, non supera un importo sufficiente per:
  - a) coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;
  - b) assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
6. La decisione del Comitato di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 5
7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

## Articolo 12 sexies

### Determinazione del requisito per le entità che sono G-SII

1. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di un'entità di risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:
  - a) ***fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, il più elevato degli importi seguenti:***

*i) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento;*

*ii) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, di detto regolamento; e*

b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito *dal Comitato* specifico per l'entità a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 quater.

2. Il Comitato può imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), soltanto:

a) se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies e

b) nella misura in cui l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili richiesti non supera il livello necessario per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.

3. La decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 2.



Articolo 12 octies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità di  
risoluzione

1. Le entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quinquies a 12 septies su base consolidata a livello del gruppo di risoluzione.
2. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è determinato dal Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quinquies a 12 septies e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.

Articolo 12 nonies

*Applicazione del requisito alle entità che non sono entità di risoluzione*

1. Gli enti che sono filiazioni di un'entità di risoluzione e non sono entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quinquies a 12 septies su base individuale.

Il Comitato può, previa consultazione delle autorità competenti e della BCE, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che è una filiazione di un'entità di risoluzione e non è un'entità di risoluzione.

2. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 è soggetto alle seguenti condizioni:
  - a) l'entità di risoluzione soddisfa il requisito consolidato di cui all'articolo 12 octies;
  - b) la somma di tutti i requisiti da applicare alle filiazioni del gruppo di risoluzione è coperta dal requisito consolidato di cui all'articolo 12 octies

e non lo supera, a meno che questo non sia dovuto esclusivamente agli effetti del consolidamento a livello del gruppo di risoluzione in conformità dell'articolo 12 octies, paragrafo 1;

- c) esso rispetta i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- d) ***è fissato tra il 75 % e il 90 % dei requisiti calcolati in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, e non supera il contributo della filiazione al requisito consolidato di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1;***

3. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto con uno o più dei seguenti mezzi:

a) passività che:

i) sono emesse a favore dell'entità di risoluzione e da essa acquistate, ***direttamente o indirettamente, tramite altre entità dello stesso gruppo di risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità ai sensi del presente articolo o da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo di risoluzione, purché l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione di cui all'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;***

ii) rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) nella procedura di insolvenza ordinaria hanno un rango inferiore a quello delle passività diverse da quelle ammissibili ai requisiti di fondi propri che sono emesse a favore di entità diverse dall'entità di risoluzione e da esse acquistate;

iv) sono soggette al potere di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, il che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo di risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;

- b) strumenti di fondi propri ammissibili emessi a favore di entità diverse dall'entità di risoluzione e da esse acquistati quando l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione.

**3 bis.** *In deroga al paragrafo 3, lettera a), punto ii), del presente articolo, le passività emesse prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da g) a o), del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili.*

**3 ter.** *Il Comitato, nel suo ruolo di autorità di risoluzione di un'entità del gruppo di risoluzione che non è un'entità di risoluzione può, dopo averne valutato le implicazioni, esonerare tale entità dall'applicazione parziale o totale dei paragrafi da 1 a 5, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

- a) l'entità di risoluzione del gruppo di risoluzione è l'organismo centrale di una rete o di un gruppo cooperativo;*
- b) l'entità è un ente creditizio affiliato permanentemente a tale organismo centrale;*
- c) i membri della rete sono soggetti a un meccanismo di solidarietà interno avente fondamento giuridico.*

■

#### Articolo 12 decies

Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità di risoluzione

Il Comitato può rinunciare totalmente all'applicazione dell'articolo 12 nonies a una filiazione di un'entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

- a) sia la filiazione che l'entità di risoluzione sono stabilite *in uno* Stato membro partecipante;
- b) l'entità di risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 octies;
- c) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità di risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione.

#### Articolo 12 octies

#### Violazioni del requisito

1. Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da parte di un'entità è trattata dal Comitato e dalle altre autorità pertinenti mediante almeno uno dei seguenti mezzi:
  - a) potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;
  - b) misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
  - c) misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;
  - d) sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.

***1 bis. Il Comitato e le altre autorità di risoluzione monitorano su base trimestrale il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e comunicano***

*all'autorità competente qualsiasi violazione o altri eventi pertinenti che possano incidere sul rispetto del requisito.*

2. Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).";

**2 bis.** *In deroga all'articolo 141 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, non si considera che un ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 di detta direttiva, se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 2, lettere a) e b), di detta direttiva, qualora il mancato rispetto di tale requisito riguardi soltanto il requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili, quale specificato agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, e qualora il mancato rispetto di tale requisito non si protragga per più di 12 mesi.*

#### *Articolo 12 undecies bis*

##### *Disposizioni per la transizione e per la fase successiva alla risoluzione*

*In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio affinché un ente o un'entità di cui all'articolo 2, lettere b) e c), possa soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 octies, 12 nonies o 12 decies o, se del caso, un requisito derivante dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3. Il termine per la conformità con i requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies o con un requisito derivante dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3, è il 1° gennaio 2024.*

*Il Comitato stabilisce un adeguato livello-obiettivo intermedio per i requisiti di cui agli articoli 12 octies, 12 nonies o 12 decies, o, se del caso, per un requisito derivante dall'applicazione dell'articolo 12 ter, paragrafo 3. L'ente o l'entità di cui all'articolo 2, lettere b) e c), deve conformarsi al livello-obiettivo intermedio entro il 1° gennaio 2022. Il*

***livello-obiettivo intermedio garantisce un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri nella direzione del requisito.***

6. l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un'entità di risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti e non sono entità di risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, e le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso e l'azione di risoluzione nei confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo insieme.";

7. all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), "pertinenti strumenti di capitale" è sostituito da "pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili";

8. all'articolo 20, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;"

9. L'articolo 21 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:



"Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili";

- b) alla prima frase del paragrafo 1, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";
- c) alla lettera b) del paragrafo 1, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";
- d) alla lettera b) del paragrafo 3, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";
- e) al secondo comma del paragrafo 8, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";
- f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

'7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o, secondo la procedura prevista all'articolo 18, in combinazione con un'azione di risoluzione.

Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività.";

- g) al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:

'd)il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti."

**9 bis.** *all'articolo 27, è inserito il paragrafo 3 bis:*

*"3 bis. Gli Stati membri vietano agli enti o alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d) di formulare qualsiasi suggerimento, comunicazione o affermazione secondo cui una passività diversa da quelle elencate alle lettere da a) a g) del paragrafo 2 del presente articolo non sarebbe soggetta a poteri di svalutazione o di conversione. Qualsiasi violazione di detto divieto è soggetta a sanzioni in conformità del capo VI."*

**9 ter.** *all'articolo 38, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c bis):*

*"c bis) suggerire, comunicare o affermare che una passività diversa da quelle elencate all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a g) del presente articolo non sarebbe soggetta al potere di svalutazione e di conversione, in violazione del paragrafo 3 bis di detto articolo."*

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento modificativo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*